



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Francesco Sucameli	Consigliere (Relatore ed estensore)
Raffaella Miranda	Consigliere (Relatore)
Emanuele Scatola	Referendario (Relatore ed estensore)
Ilaria Cirillo	Referendario (Relatore ed estensore)

nella Camera di Consiglio del 30 dicembre 2020

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2019

VISTA la nota prot. regionale n. 2020-21851/UDCP/GAB/CG del 15 luglio 2020 (prot. C.d.C. n. 4878 dell'16 luglio 2020), relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2019 nella legislatura regionale precedente le elezioni del 20-21 settembre 2020;

VISTA la nota prot. regionale n trasmesso con nota n.2020-31154/UDCP/GAB/CG del 9 novembre 2020 (prot. C.d.C. n.7562 del 10 novembre 2020) con cui è stato inoltrato lo schema di rendiconto generale ai fini del giudizio di parificazione previsto dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il combinato disposto dell'art. 100 comma 2 e 103, comma 2, della Costituzione, che attribuisce la cognizione giurisdizionale in materia di bilancio alla Corte dei conti;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e l'art. 20 della L. n. 243/2012 che attribuisce alla Corte dei conti il compito di verificare l'effettivo andamento della finanza pubblica;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, da innanzi T.U. Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo del 28 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile" (c.g.c.);

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni nonché i Regolamenti UE n. 549/2013, 1046/2018 e 2092/2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 57 del 5 dicembre 2020 di convocazione della audizione istruttoria collegiale il decreto n. 47/2020 di convocazione dell'udienza pubblica;

SENTITI, in audizione istruttoria collegiale, i rappresentanti della Regione e della Procura in data 21 dicembre 2020, all'esito delle memorie presentate dalla Regione in data 17 dicembre 2020, prot. C.d.C. n.604329;

VISTI gli atti, i documenti e le memorie in atti, compresa la nota prot. n.157 del 29 dicembre 2020, con cui il Presidente della Sezione giurisdizionale dà atto dell'avvenuto deposito del conto del tesoriere della Regione Campania per il relativo giudizio di conto;

VISTO il decreto presidenziale n. 48/2020 di riunione dei procedimenti sul rendiconto 2019;

UDITI, ciascuno per le diverse parti di bilancio oggetto di istruttoria, i relatori dott. Francesco Sucameli, Raffaella Miranda, Emanuele Scatola, Ilaria Cirillo;

UDITE le conclusioni orali del Presidente della Regione e del Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 30 dicembre 2020.

IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L'odierno giudizio concerne il rendiconto generale 2019 predisposto dall'amministrazione della regione Campania, ai sensi degli artt. 18 e 63 del D.lgs. n. 118/2011.

In ordine a tale rendiconto, per altro verso, sono stati instaurati due distinti procedimenti, a causa del doppio invio del documento contabile da parte della Regione, prima con nota n. 2020-21851/UDCP/GAB/CG, del 15 luglio 2020 (prot. C.d.C. n. 4878), poi con nota n.2020-31154/UDCP/GAB/CG, del 9 novembre 2020 (prot. C.d.C. n. 7562 del 10 novembre 2020).

La duplicità dell'invio dipende dalla peculiarità delle norme di organizzazioni della Regione Campania, che rilevano per il giudizio di parifica in quanto costituiscono disciplina sostanziale sulla rendicontazione.

1.1. Non è superfluo ricordare, infatti, che il giudizio di parifica si svolge con le "formalità della giurisdizione contenziosa" (art. 40 T.U. C.d.c), ossia con il rito che si trae, *de iure condito*, dalla disciplina oggi contenuta nel Codice di giustizia contabile.

Non è infatti possibile ritenere che il giudizio di parifica sia privo di un rito. Diversamente, una fondamentale funzione, svolta da un giudice, su uno degli atti più importanti dello svolgimento della vita giuridica e democratica della Repubblica (il bilancio, nella sua fase di rendicontazione) sarebbe espletata in assenza di quella eteronomia vincolata che garantisce la "neutralità" del giudice (C. cost. sent n. 226/1976) e il rispetto dei diritti di difesa di chi è investito dalla "forza giuridica" dell'esecuzione della volontà generale della legge (e della Costituzione) nel concreto manifestarsi del bilancio.

Tanto il bilancio che il suo giudice, infatti, sono soggetti soltanto alla legge (art. 81, comma 6 Cost. e art. 108 Cost.).

La necessità del rispetto del rito contenzioso è stata indirettamente evidenziata nella sentenza Cost. sent. n. 89/2017, che ha individuato i tratti identificativi della giurisdizionalità della sua funzione. Questo giudice, quindi, è chiamato a giudicare sulla base di un parametro normativo e per mezzo di forme che impongono contraddittorio e giustiziabilità, con riguardo ad un *thema*

decidendum delimitato, incentrato sulla correttezza e sincerità dei saldi del bilancio, delle poste (perimetrazione oggettiva) e del consolidamento degli organi che vi concorrono (perimetrazione soggettiva), come fatto oggetto di questione nella relazione di deferimento del magistrato istruttore.

1.2. Segnatamente, la disciplina processuale di questo giudizio si ricava, *per relationem*, mediante il doppio rinvio contenuto nelle norme di riferimento (artt. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012, artt. 39-40 del R.D. n. 1214/1934).

Inoltre, l’inserimento del giudizio di parifica delle Regioni nel sistema di tutela previsto dall’art. 20 comma 2 della L. n. 243/2012 e dell’art. 11 comma 6 c.g.c. ha aggiunto una ulteriore garanzia giurisdizionale, mediante un ricorso nomofilattico alle Sezioni riunite in speciale composizione (art. 11, 123 e ss., 172 e ss. c.g.c.). Tale ricorso consente di giustiziare tutti gli interessi lesi dalla “forza giuridica” di una pronuncia asseritamene ingiusta, suscettibile di diventare definitiva (cfr. SS.RR. sentt. n. 44/2017 e n. 32/2020).

Il Legislatore del 2012, dunque, ha replicato la scelta compiuta nel 1934, di riallineare la disciplina di legge (art. 49, lett. b) L. n. 800/1864) – che imponeva la forma contenziosa – e disciplina processuale (contenuta nell’art. 20 del Regolamento “provvisorio” del 1862, ossia una fonte governativa di secondo livello).

Giova rammentare, in proposito, che la legge fondativa n. 800/1862 aveva stabilito la giurisdizione della Corte dei conti sui conti e, in generale, sul rispetto delle norme che disciplinano l’amministrazione della finanza statale (art. 10).

La legge citata aveva, altresì, statuito che la verifica del conto delle amministrazioni (ossia la parificazione, prevista dal comma 5 dell’art. 10) fosse disciplinata insieme alle altre funzioni contenziose (tra cui il giudizio di conto, previsto distintamente dal comma 6 dell’art. 10), con un rito specificamente dedicato, con specifiche disposizioni relative all’esito finale del giudizio (cfr. artt. 28-32).

In quel contesto, in cui il Giudice contabile esercitava solo funzioni di legittimità-regolarità, le attribuzioni della Corte venivano rigorosamente distinte in contenziose e non contenziose.

Parallelamente, per la disciplina di rito, veniva prevista la delega per l'emanazione di due regi decreti, uno per le attribuzioni contenziose (art. 49), l'altro per quelle non contenziose (art. 50): l'art. 49 lett. *b*) indicava espressamente la disciplina della verifica dei conti dell'amministrazione (ossia la parifica, ex art. 10 comma 5) tra i tipi di giudizio da disciplinare con il rito processuale.

Cionondimeno, la disciplina fu prevista e allocata nell'art. 20 del Regio decreto 2 ottobre 1932, emanato, emanato ai sensi dell'art. 50 della L. n. 800/1862: il regolamento (sebbene a titolo "provvisorio"), per la verifica dei conti dell'amministrazione, elaborò quindi un rito non contenzioso.

1.3. Successivamente, con la legge delega n. 255/1933, furono conferiti al Governo poteri normativi per la sistemazione e innovazione della disciplina vigente concernente l'organizzazione e le attribuzioni della Corte (artt. 32 e 35).

Le norme di rito sono state emanate con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, contrapponendo le forme per le attribuzioni "non contenziose" in esso contenute, con quelle "non contenziose" previste per le funzioni di controllo della Corte (cfr. artt. 26 e 39).

Il T.U del 1934 disciplinava, in via generale, le competenze dell'unitaria giurisdizione della Corte, ivi comprese quelle relative ai i controlli. Giova rimarcare che con riferimento alla verifica dei conti dell'amministrazione, il predetto Testo unico si "allineava" alla scelta legislativa originaria "restituendo" la forma contenziosa al giudizio di parifica.

Tale giudizio, infatti, dirime un conflitto di interessi distinti e contrapposti, tipico dei c.d. "rapporti fiduciari", nei quali chi è amministrato si trova in una posizione asimmetrica rispetto a chi amministra: per questo, nel diritto civile, come nel diritto pubblico, è stabilito un obbligo di rendicontazione, nonché un giudice terzo per la verifica del suo esatto adempimento.

Nella contabilità pubblica, il dovere non sorge per una generica *causa fiduciae*, bensì in ragione dell'esecuzione di un dovere imperativo e costituzionale in capo a chi amministra (art. 54 comma 2 e 97 comma 2 Cost.) di "dare conto" alla comunità del modo in cui amministra risorse pubbliche (*accountability*, in tal

senso cfr. C. cost. sent. n. 39/2014, § 6.3.9.6; nonché sentt. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020).

1.4. L'art. 40 obbliga, quindi, l'interprete ad una operazione esegetica di delimitazione delle norme applicabili, per analogia, nell'ambito della disciplina di rito esistente per i giudizi contenziosi dinanzi alla Corte.

Il regolamento del 1933 era articolato in tre Titoli: il Titolo I, contenente le norme generali; il Titolo II, relativo alle "forme" dei giudizi (distinti in "giudizio sui conti", "giudizi di responsabilità", "giudizi ad istanza di parte", "giudizi in materia di pensione"); il Titolo III, relativo alle impugnazioni.

Appare evidente, dunque, che il Legislatore, con l'art. 40 del T.U. C.d.c., intendeva perimetrare la disciplina applicabile mediante una analogia, riferita alle norme generali del Titolo I e a quelle speciali, del Titolo II, concernenti il "giudizio sui conti".

Attesa l'abrogazione del vecchio regolamento di procedura ad opera dell'art. 4, lett. b) dell'Allegato 3 del D.lgs. n. 174/2016, le disposizioni oggetto della medesima applicazione analogica sono ora contenute nel Codice di giustizia contabile, con particolare riguardo a norme e principi generali nonché con riferimento alle norme speciali previste per il giudizio "sui" conti (Parte III).

L'archetipo processuale è dunque costituito dal giudizio "di" conto (artt. 137-150 c.g.c.).

Del resto, entrambi i giudizi sui conti (parifica e giudizio di conto) si instaurano in ragione dello stesso oggetto. Segnatamente, la *causa petendi* consiste nell'adempimento concreto di una obbligazione di resa del conto prevista dalla legge; il *petitum*, invece, nel dovere del giudice di emanare una decisione di accertamento che renda definitivi i saldi del conto e la loro perimetrazione (per il giudizio di conto, cfr. Sez. giur. Campania, sentenza 27 dicembre 2011 n. 2162, per il giudizio di parifica, cfr. C. cost. sent. n. 244/2020).

In definitiva, nel giudizio di parifica, la Corte dei conti è chiamata a verificare l'esatto adempimento dell'obbligo di rendicontazione pubblica da parte delle Regioni (art. 18 e 63 D.lgs. n. 118/2011). Tale giudizio dirime il conflitto tra antagonisti interessi, conferendo loro tutela: da un lato, quelli

dell'Amministrazione controllata a vedere confermata, in un pubblico giudizio, la rappresentazione degli esiti della propria gestione, dall'altro, gli interessi finanziari adespoti di chi è amministrato (rappresentati dal pubblico ministero contabile).

1.4.1. Peraltro, per effetto degli artt. 39 e 41 T.U. C.d.c., il giudice conosce non solo, strettamente, del conto, ma anche dei titoli sottesi alla rappresentazione contabile: l'indagine, infatti, sfocia in due distinti e separati arresti, il primo con "forma" di sentenza (art. 39 T.U. C.d.c., art. 100 e 103 Cost.), il secondo in forma "refertuale" (art. 41 T.U. C.d.c.).

In buona sostanza, il giudice emette decisioni che possono diventare "definitive" (cfr. C. cost. sentt. n. 72/2012 e n. 244/2020) e irretrattabili solo con riguardo al primo tipo di giudizio. Cionondimeno, la legittimità del titolo può costituire questione pregiudiziale che il giudice affronta nella decisione, stimolata dall'indagine refertale, che diventa parte integrante della "decisione" nella misura in cui la rappresentazione contabile non risulta coerente con la realtà rappresentata (principio di veridicità, postulato n. 5 del D.lgs. n. 118/2011). In caso contrario, l'indagine sulla legittimità, o addirittura sulla opportunità della gestione, riveste un carattere meramente "referente" ad ausilio della funzione degli organi interessati del controllo.

2. Acclarato che le norme applicabili sono quelle del giudizio di conto, appare evidente che la doppia trasmissione del rendiconto 2019 ha dato luogo a due procedimenti preliminari con lo stesso oggetto, ai sensi dell'art. 145 c.g.c..

Ciò è avvenuto a causa delle norme di organizzazione sulla rendicontazione dettate nelle norme statutarie della Regione Campania.

Il Codice, del resto, prevede che la disciplina organizzativa dettata per le varie amministrazioni può rilevare per il processo. Segnatamente, l'art. 139 comma 3 c.g.c. prevede espressamente che *"le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni"*.

Nel caso del rendiconto generale (art. 18 e 63 D.lgs. n. 118/2011), tali norme sono dettate dallo Statuto regionale, ossia, da una fonte "primaria" regionale, a competenza specializzata (C. cost. n. 372/2004).

Si tratta, in particolare, dell'art. 53 dello Statuto della Regione Campania, prevede che: «*Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali*» (comma 3).

Parallelamente, l'art. 102 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania stabilisce che «*Tutti i progetti di legge e gli altri atti il cui procedimento non si è perfezionato con la definitiva approvazione consiliare decadono alla conclusione della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa degli enti locali così come previsto dalle disposizioni statutarie*».

2.1. In buona sostanza, considerate le richiamate norme sostanziali di organizzazione, poiché il rendiconto deve essere adottato con la "forma" del progetto di legge, esso decade in caso di rinnovo della legislatura. Per l'effetto, la decadenza travolge altresì gli effetti processuali che il rendiconto ha *medio tempore* prodotto, ossia l'instaurazione del procedimento preliminare al giudizio di parifica (art. 145 c.g.c.).

L'estinzione del processo, deve pertanto essere dichiarata con sentenza, in base a noti principi generali del processo (cfr. art. 111 c.g.c.).

Il Collegio, pertanto, dichiara l'estinzione del procedimento relativo al primo rendiconto inviato.

In base ai principi generali richiamati, sono conservati gli effetti probatori degli atti istruttori compiuti *medio tempore*.

3. Passando alla trattazione del merito, il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è stato fissato, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., con le relazioni di deferimento dei magistrati istruttori estensori, alla luce delle eccezioni e deduzioni delle parti, emerse nella discussione (art. 148 c.g.c.).

Il *thema* riguarda quindi le specifiche questioni di legittimità sollevate con riferimento alle poste contabili e ai correlati titoli di gestione.

Le conclusioni delle parti (Regioni e Procura regionale contabile) su tali questioni sono pervenute a valle della formazione del ruolo, per effetto dell'Ordinanza presidenziale n. 57/2020, con la quale è stata inviata la relazione di deferimento (prot. C.d.C. n. 8191 del 5 dicembre 2020).

Con successivo Decreto presidenziale n. 47, del 23 dicembre 2020, è stata fissata l'udienza pubblica, ai sensi degli artt. 147 e 91 c.g.c., per la discussione finale sul rendiconto generale 2019 della Regione Campania.

La Regione ha inviato le proprie memorie con la nota prot. C.d.C. prot. n. 8428 del 17 dicembre 2020; la Procura ha provveduto ad inviare le proprie conclusioni con la nota prot. C.d.C n. 8563 del 28 dicembre 2020.

3.1. Nell'udienza camerale del 21 dicembre, ai sensi dell'art. 148, comma 1, c.g.c., sono stati ascoltati i rappresentanti di Regione e Procura. La Regione ha presenziato senza patrocinio legale.

All'odierna, pubblica, udienza le parti hanno confermato le argomentazioni esposte nelle memorie scritte. In particolare, il Procuratore Regionale ha chiesto di parificare il rendiconto generale. Nello stesso senso la richiesta della Regione, che però concorda sull'errore materiale relativo a talune poste del FCDE.

4. Il Collegio ha dunque parificato le poste e verificato la loro legittimità attraverso i saldi fondamentali del rendiconto generale.

Tali saldi consistono (Corte Cost., sentt. n. 4/2020 e n. 49/2018), in **«cinque elementi fondamentali [ossia]: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri»** (sentenza n. 49 del 2018); **d)** le informazioni sui fondi di garanzia a sostegno dei LEP e della proporzione tra funzioni attribuite e risorse. Infatti *«quando le risorse proprie non consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite deve essere lo Stato ad intervenire con apposito fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante e con ulteriori risorse aggiuntive ai fini di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (art. 119, terzo, quarto e quinto comma, Cost.)»*; infine, **e)** le informazioni che rendano verificabile e giustiziabile i limiti all'autorizzazione e contrazione dell'indebitamento, *«a presidio del corretto sviluppo ed adempimento dei doveri di responsabilità e solidarietà»*

finanziaria presidiati dall'art. 119 comma 6 Cost., nelle relazioni Stato e regioni. Infatti, «gli enti territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con modalità equilibrate in rapporto al generale contesto macroeconomico (art. 119, sesto comma, Cost.)».

I surriportati "fondamentali" costituiscono, infatti, "indefettibili" informazioni «per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori» (sentenza n. 49 del 2018).

5. Seguendo questo ordine concettuale, l'istruttoria, e il successivo, deferimento, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., hanno avuto a oggetto le seguenti questioni:

- adeguata rappresentazione degli effetti delle sentenze n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI di questa Sezione;

- correttezza del risultato di amministrazione con riguardo a talune poste, segnatamente: rappresentazione dei residui attivi e passivi inerenti la gestione del fondo comunitario FESR; rilevazione dei vincoli sulla cassa, con particolare riguardo alla gestione sanitaria; adeguata quantificazione del FCDE con riferimento a taluni errori materiali e alla gestione sanitaria; correttezza della quantificazione del fondo rischi per residui perenti e per rapporti di debito/credito con gli altri enti della Repubblica;

- correttezza dei saldi di gestione, con particolare riguardo all'indebitamento (artt. 9 e 10 della L. n. 243/2012);

- correttezza della rappresentazione, nonché rispetto dei limiti contabili dell'indebitamento, nel Conto del bilancio (artt. 9 della L. n. 243/2012 e 62 D.lgs. n. 118/2011) e nello Stato patrimoniale.

6. Il risultato di amministrazione 2019, attestato dalla regione Campania, viene riportato nella tabella sottostante:

Risultato di amministrazione	2019
Fondo cassa al 1 gennaio	511.863.225,75
Riscossioni (competenza + residui)	17.955.933.516,67
Pagamenti (competenza + residui)	18.023.053.918,73
Saldo di cassa al 31 dicembre	444.742.823,69
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	444.742.823,69
Residui attivi	9.612.511.104,34
<i>di cui derivanti da accert. di tributi effett. sulla base della stima del dip.</i>	2.224.599.748,67
Residui passivi	8.847.819.181,95
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	230.848.823,01
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	154.824.069,87
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	823.761.853,20
Composizione del risultato di amministrazione	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	431.875.679,40
Fondo residui perenti	1.060.214.183,58
Fondo rischi da contenzioso	313.233.848,58
Fondo perdite società partecipate	14.332.291,00
Fondo DL 35 del 2013 art.3 al 31/12	2.355.242.790,17
Fondo rischi partecipate	9.413.020,97
Fondo flussi positivi Swap (principio 3.23)	0,00
Accantonamento Credito nei confronti del Consiglio Regionale	14.270.586,34
Fondo compensazioni acqua Campania S.p.A.	221.699.863,03
Fondo copertura per incassi innominati	7.057.034,76
Fondo copertura entrate temp. Incassate su partite di giro	123.266.344,29
Oneri di ripristino autonomia imprenditoriale	22.024.228,40
Totale parte accantonata	4.572.629.870,52
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	165.283.257,90
Vincoli derivanti da trasferimenti	833.179.504,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	16.716.128,34
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	1.015.178.890,36
Totale parte disponibile	-4.764.046.907,68

6.1. Più nel dettaglio, per quanto concerne la gestione di cassa, l'esame dei relativi dati contabili evidenzia, al 31.12.2019, la presenza di uno *stock* finale per € 444.742.823,69, effetto dei flussi di riscossione (competenza + residui) per € 17.955.933.516,67 (a fronte di stanziamenti definitivi pari a € 34.527.960.964,90) e correlati flussi di pagamento (competenza + residui), per € 18.023.053.918,73 (a fronte di stanziamenti definitivi pari a € 34.927.960.964,90).

Gestione di cassa – Riscossioni

ENTRATE	Stanziamenti di Cassa		Incssi
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.577.422.385,69	14.106.463.649,16	11.750.389.450,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.858.471.388,74	1.851.480.365,21	1.286.294.452,80
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.409.507.960,20	1.672.815.790,04	615.848.475,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	9.468.889.061,81	9.097.367.667,70	1.436.890.464,07
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.002.920.000,00	1.012.593.484,58	985.550.599,67
Totale entrate finali	26.317.210.796,44	27.740.720.956,69	16.074.973.443,11
Titolo 6 - Accensione di prestiti	357.054,70	357.054,70	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.049.390.434,28	5.786.882.953,51	1.880.960.073,56
Totale entrate 2019	32.366.958.285,42	34.527.960.964,90	17.955.933.516,67

Gestione di cassa – Pagamenti

SPESE	Stanziamenti di Cassa		Pagamenti
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Spese correnti	18.027.242.472,81	17.764.602.826,76	12.896.616.298,10
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.273.812.212,99	8.798.010.660,79	1.880.737.914,64
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.062.856.969,06	1.076.456.384,81	1.045.569.396,71
Totale spese finali	26.363.911.654,86	27.639.069.872,36	15.822.923.609,45
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	247.715.547,18	248.085.094,91	248.085.094,89
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.155.331.083,38	6.040.805.997,63	1.952.045.214,39
Totale spese 2019	32.766.958.285,42	34.927.960.964,90	18.023.053.918,73

Saldo della gestione di cassa

Fondo di cassa iniziale	511.863.225,75
Riscossioni totali	17.955.933.516,67
Pagamenti totali	18.023.053.918,73
Fondo di cassa finale	444.742.823,69

Il saldo finale di cassa, pari a € 444.742.823,69, coincide con quello esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal sistema informativo SIOPE.

ESERCIZIO 2019	SIOPE	Conto di fatto (a)	Conto di diritto (b)	Differenze (b-a)
Fondo di cassa iniziale 01/01/2019	511.863.225,75	511.863.225,75	511.863.225,75	0,00
Entrate 2019	17.955.933.516,67	17.955.933.516,67	17.955.933.516,67	0,00
Spesa 2019	18.023.053.918,73	18.023.053.918,73	18.023.053.918,73	0,00
Differenza	444.742.823,69	444.742.823,69	444.742.823,69	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2019	444.742.823,69	444.742.823,69	444.742.823,69	0,00

6.2. Il saldo della gestione complessiva dei residui ha, invece, registrato i seguenti valori:

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE RESIDUALE	
ENTRATE - Riscossioni in Conto Residui	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	595.739.915,33
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	56.200.234,13
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	91.262.220,00
Totale Riscossioni Correnti (A)	743.202.369,46
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.158.409.368,82
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.573.995,84
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	311.094.383,82
Totale Riscossioni (B)	2.220.280.117,94
SPESE - Pagamenti in Conto Residui	
TITOLO 1 - Spese correnti	1.370.648.278,44
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	854.770.870,32
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	2.347.005,25
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	398.502.421,30
Totale Pagamenti (C)	2.626.268.575,31
Saldo Riscossioni Pagamenti di Parte Corrente (D = A - Spese Correnti)	-627.445.908,98
SALDO RISCOSSIONI PAGAMENTI IN C/RESIDUI (E = B - C)	-405.988.457,37
Residui Attivi da Residui al 31/12/2019 (F)	5.439.368.769,85
Residui Passivi da Residui al 31/12/2019 (G)	4.634.808.002,55
SALDO GESTIONE RESIDUALE DA RESIDUI (H = F - G)	804.560.767,30
SALDO DELLA MASSA RESIDUALE (I = E + H)	398.572.309,93
Fondo Cassa al 01/01/2019 = L	511.863.225,75
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI (M = I + L)	910.435.535,68
Residui Attivi Finali al 31/12/2019 (N)	9.612.511.104,34
Residui Passivi Finali al 31/12/2019 (O)	8.847.819.181,95
SALDO DELLA GESTIONE RESIDUALE COMPLESSIVA (P = N - O)	764.691.922,39

6.3. Per quel che concerne il risultato di gestione, la Regione ha realizzato un *surplus* pari a € 298.999.210,40, con effetti sul risultato di amministrazione come di seguito specificato

Gestione di Competenza		
accertamenti 2019	+	19.908.795.733,22
impegni 2019	-	19.609.796.522,82
Saldo	=	298.999.210,40
Gestione dei Residui		
Maggiori Residui Attivi riaccertati	+	0,23
Minori Residui Attivi Riaccertati	-	945.293.259,15
Minori Residui Passivi Riaccertati	+	665.559.025,70
Saldo	=	-279.734.233,22
Saldo Gestione di Competenza	+	298.999.210,40
Saldo Gestione Residui	+	-279.734.233,22
Risultato esercizi precedenti applicato	+	0,00
Risultato esercizi precedenti non applicato	+	1.190.169.768,90
	=	1.209.434.746,08
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019	-	0,00
	=	1.209.434.746,08
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	385.672.892,88
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)		823.761.853,20
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		431.875.679,40
Accantonamento residui perenti		1.060.214.183,58
Fondo anticipazioni liquidità DL35 del 2013		2.355.242.790,17
Fondo perdite società partecipate		14.332.291,00
Fondo contezioso		313.233.848,58
Altri accantonamenti		397.731.077,79
Totale parte accantonata (B)		4.572.629.870,52
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		165.283.257,90
Vincoli derivanti da trasferimenti		833.179.504,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		16.716.128,34
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		1.015.178.890,36
Totale parte disponibile (D = A -B -C)		- 4.764.046.907,68

7. I surrichiamati saldi sono stati parificati e verificati, evidenziando talune illegittimità che conducono a chiudere il giudizio con alcune eccezioni e riserve.

Non è superfluo evidenziare che la parifica “con riserva” non è una negazione di conformità della posta o del saldo ai fatti rappresentati o al diritto, bensì l’evidenza di una discrasia di fatto e/o di dritto che, nell’evoluzione del bilancio, prospetticamente, al lordo di altri fattori, può determinare un futuro accertamento negativo in termini di equilibrio, sostenibilità e trasparenza. Pertanto la Regione, per tutti i profili parificati con riserva, è impegnata ad attivarsi per rimuovere le stesse prontamente, onde evitare di incorrere in un giudizio negativo nei giudizi sulle annualità successive.

Tanto premesso, si rileva quanto segue.

7.1. Il risultato di amministrazione è in parte non corretto. In primo luogo, esso non riporta i fondi e le poste necessarie a dare esecuzione al giudicato determinatosi con la decisione n. 172/2019/PARI.

La questione, si rammenta, riguarda il recupero delle somme illegittimamente erogate al personale del Consiglio regionale, come emerso dalla sentenza C. cost. n. 146/2019 e la conseguente necessità di dare conto nel bilancio di crediti da recupero e correlati “accantonamenti di solidarietà”, nei termini di cui alla prefata decisione.

La contabilizzazione delle somme e degli accantonamenti, infatti, è avvenuta al netto delle obbligazioni di recupero aventi natura fiscale. Tale quantificazione è errata, in quanto esiste un dovere contabile e giuridico di recuperare integralmente le somme erogate *sine titulo*, indipendentemente dalla natura del debitore e dalla regola di distribuzione dell’obbligo restitutorio tra percettori e tra percettori e fisco (cfr. *amplius* Allegato A).

Il Collegio pertanto non parifica le seguenti poste del conto del bilancio 2019:

- il capitolo E02553 di Entrata, con riferimento all’accertamento pari a € 14.270.586,34, relativo al credito da restituzione vantato nei confronti del Consiglio, nella misura in cui non tiene conto della rideterminazione del predetto credito in € 48.415.197,8 al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali;
- della parte accantonata al risultato di amministrazione, al 31.12.2019, voce “*Altri Accantonamenti*” – “*Accantonamento Credito nei confronti del Consiglio Regionale*” a tutela della finanza pubblica allargata, nella misura in cui non prevede l’adeguamento all’importo rideterminato del credito vantato verso il Consiglio, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, in € 48.415.197,8.

Resta inteso, che l’odierna decisione riguarda esclusivamente la corretta quantificazione delle poste sul bilancio regionale, mentre spetta all’autonomia dell’Assemblea legislativa stabilire il “*quomodo*” del recupero, nel rispetto della legge e con ogni conseguenza giuscontabile, anche di tipo risarcitorio.

7.2. Il risultato di amministrazione non è corretto anche con riguardo al FCDE, in considerazione di un chiaro errore materiale, peraltro riconosciuto dalla Regione, (cfr. *amplius* Allegato A). In particolare, l’errore è consistito nella mancata svalutazione di alcune entrate relative ai capitoli E00096, E00102 ed E00105. Tale errore va corretto alla luce del principio di veridicità (cfr. Postulato n. 5, Allegato 1 al D.lgs. 118/11).

In secondo luogo, la quantificazione complessiva del fondo *de quo* viene parificata con riserva, in ordine alla necessità di approfondire le condizioni concrete di applicazione di una previsione speciale di legge, concernenti entrate sanitarie e libere quantificate mediante stime statali.

7.2.1. Con riguardo a tale secondo aspetto, la relazione di deferimento metteva in dubbio la corretta interpretazione e applicazione dei principi contabili applicati (All. 4/2, punto 3.3, in un punto non delegificato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011). Tale norma di legge (introdotta con il D.lgs. n. 126/2014) dispone che «*Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*».

La Regione ha ritenuto che tale norma le attribuisse la facoltà di escludere dal FCDE, sia a preventivo che a consuntivo, entrate del perimetro sanitario e "libere", in base al principio dell'attendibilità della stima (esterna) proveniente dallo Stato (in particolare dal Dipartimento delle finanze).

MODALITÀ DI CALCOLO FCDE		
FCDE 2019	Come da schema di rendiconto.	€ 431.875.679,40
FCDE 2019 "corretto"	Come da rendiconto, al netto dell'errore materiale, ossia includendo le entrate di cui ai capitoli E00096, E00102 ed E00105)	€ 429.692.973,25
FCDE 2019 vers 2018*	calcolato con le medesime modalità del 2018, considerando altresì gli incassi a residuo nell'esercizio 2020 sulle tipologie 101 e 102 alla data del 10/06/2020.	€ 736.727.876,06
FCDE 2019 con entrate libere*	calcolato escludendo dall'accantonamento solo la tipologia 102 (cioè le entrate sanitarie) ed includendo nel calcolo dell'accantonamento i capitoli afferenti alla tipologia 101 (le entrate libere), considerando altresì gli incassi a residuo nell'esercizio 2020 sulla tipologia 101 alla data del 10/06/2020.	€ 377.839.740,73

Come si vede nel prospetto sopra riportato, confrontando il valore del FCDE ottenuto sulla base della diversa e nuova interpretazione dei principi contabili con quello del FCDE calcolato con gli stessi criteri dell'anno precedente, l'accantonamento si riduce sensibilmente. Tale riduzione si ottiene sottraendo

dalla svalutazione anche risorse “libere”, non necessariamente ricadenti nel perimetro sanitario x art. 20 D.lgs. n. 118/2011.

Secondo una prima prospettazione il principio applicato di cui si discorre parrebbe ricollegare la “facoltà” di escludere dal cluster utile ai fini dell’accantonamento al FCDE le entrate “accertate” sulla scorta delle stime del competente Dipartimento delle finanze ed indipendentemente dalla loro destinazione (se sanitaria o libera).

Nel rilevare che i principi contabili applicati consentono di escludere atomisticamente singole entrate, solo in sede previsionale, in base alla documentata valutazione di piena esigibilità economica del provento (cfr. esempio n. 5, laddove si afferma che «*Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio*») si deve, altresì, ricordare che, ove anche la norma invocata dalla Regione Campania fosse interpretabile come attribuyente una facoltà di procedere ad esclusioni, al di là delle fattispecie consuete del § 3.3. dell’Allegato 4/2 (entrate accertate per cassa, entra garantite, entrate per crediti verso altre pubbliche amministrazioni, entrate riscosse per conto di altri enti), tale possibilità potrebbe, in ogni caso, afferire, unicamente, alle entrate il cui accertamento è disciplinato dal Titolo II del D.lgs. n. 118/2011 (art. 1, comma 1, art. 3 comma 4, art. 19 comma 2 lett. *b*) del D.lgs. n. 118/2011). Tali entrate, infatti, ricadono nel c.d. *perimetro sanitario*, per diretta destinazione di legge, ovvero, originariamente “libere”, destinate per autonoma scelta dell’ente regionale.

Solo in relazione a tali entrate, infatti, avrebbero fondato ingresso le difese qui introdotte dalla Regione, la quale evidenzia che, per le entrate del settore sanitario, non è possibile fare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata e, con esso, al sistema dei fondi che mirano a sincronizzare l’imputazione a bilancio delle entrate e delle spese con i flussi sottostanti di cassa (principi dei Titoli I e III del D.lgs. n. 118/2011). Per tale ragione, osserva l’Ente, tali entrate vanno escluse dall’accantonamento allo speciale fondo della competenza finanziaria rinforzata, costituito dal FCDE.

Nonostante l'istruttoria svolta, tuttavia, allo stato degli atti, il Collegio ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti volti a ricostruire in maniera analitica le esclusioni, distinguendo le risorse destinate al settore sanitario da quelle libere, verificando le modalità di riscossione anche al fine di rilevare l'applicabilità del principio del § 3.7.2. (secondo cui «*Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo*»).

Il Collegio, pertanto, parifica, con riserva, il fondo crediti di dubbia esigibilità con riguardo alle entrate interessate, in attesa di effettuare ulteriori analisi nel successivo ciclo di verifica.

8. Proseguendo nella disamina del saldo "risultato di amministrazione", a monte, è emersa una patologia rappresentativa che riguarda la gestione residuale, con riguardo ai fondi comunitari.

Le modalità di contabilizzazione dei residui attivi e passivi che afferiscono alla gestione di tali risorse (Fondi SIE) e, in particolare, del fondo FESR, pur conforme alla legislazione interna, ed in particolare ai principi contabili applicati del D.lgs. n. 118/2011, non risulta in linea coi principi generali sulla gestione ed esecuzione del bilancio UE, di cui la Regione è organo indiretto e decentrato.

Si deve infatti ricordare che il Regolamento UE n. 1046/2018 - cosiddetto "regolamento finanziario" sul bilancio eurounitario - prevede, agli artt. 62 e 63, che il bilancio UE possa essere eseguito in modo diretto, indiretto, o misto e, negli ultimi due casi, con il concorso degli organi degli Stati membri.

Da questo punto di vista, la parte del bilancio regionale inerente ai fondi UE citati, costituisce esecuzione indiretta, o mista, del bilancio comunitario. Ciò impone il dovere di rispettare, nella redazione dei documenti di bilancio, i principi del diritto del bilancio UE (art. 6), in particolare del principio di trasparenza.

Tale principio, nella versione euro-unitaria, impone che i documenti di bilancio, financo quelli che riguardano la sua esecuzione, siano sempre in grado di garantire ai cittadini europei una piena e autonoma cognizione in ordine alla coerenza tra politiche programmate e loro realizzazione.

Infatti, il considerando n. 21 stabilisce che, nel bilancio comunitario, *«Ai fini di una maggiore leggibilità e trasparenza dei dati sugli strumenti finanziari attuati in regime di gestione diretta e indiretta, è opportuno fondere tutti gli obblighi di comunicazione in un unico documento di lavoro che deve essere accluso al progetto di bilancio»* (cfr. art. 41, comma 8, a proposito del bilancio di previsione). Nel considerando n. 219 si legge *«È importante migliorare la visibilità dei fondi SIE e portare i risultati conseguiti a conoscenza dei cittadini. Le attività di informazione e comunicazione e le misure per migliorare la visibilità per i cittadini rimangono essenziali per pubblicizzare i risultati conseguiti con i fondi SIE e per mostrare come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione»* (cfr. art. 37 a proposito del rendiconto).

Il rendiconto della Regione Campania, a causa di una non adeguata attuazione interna di tali principi da parte del regolatore nazionale, non è in grado di fornire una informazione completa e trasparente in merito agli effetti dei ritardi nella spesa e della necessaria riprogrammazione effettuata.

La patologia riguarda l'oscurità contabile dei residui e della loro movimentazione connessa ai fenomeni del c.d. *overbooking* (ossia predisposizione di spesa idonea ad assorbire fondi UE in eccedenza rispetto al programmato, da attivare in caso di mancata, intempestiva o inidonea rendicontazione della spesa originariamente programmata) e dei c.d. "progetti retrospettivi". Con tali prassi, si procede a integrare, e modificare, la programmazione originaria, inserendo progetti a suo tempo non previsti, per non perdere i finanziamenti comunitari rispetto ai quali scatterebbe, altrimenti, l'obbligo di restituzione. Va da sé che tali pratiche sono altamente rischiose, in punto di legittimità, perché rischiano di eludere il principio di addizionalità che vieta agli Stati membri di utilizzare le risorse comunitarie in sostituzione delle risorse interne per progetti nazionali: le risorse derivate dai fondi del bilancio UE, in esecuzione indiretta o mista dello stesso, devono essere utilizzate per realizzare programmi "addizionali" rispetto ai programmi e ai fondi nazionali. Non è quindi possibile utilizzare i fondi UE per dare esecuzione al bilancio interno.

La verifica della addizionalità dei progetti comunitari, peraltro, presuppone una chiara programmazione e una coerente rendicontazione, nonché una limpida ricostruzione degli effetti contabili di eventuali riprogrammazioni.

La Sezione ha rilevato che le procedure e i documenti contabili non consentono un controllo cartolare della coerenza tra entrate accertate (fondi UE disponibili), spesa impegnata (da eseguire), spesa non eseguita (obblighi di restituzione), entrate nuovamente accertate per effetto della riprogrammazione.

Una siffatta verifica e la completezza della informazione abbisognano, necessariamente, del supporto delle strutture amministrative.

Peraltro, gli accertamenti a campione effettuati hanno evidenziato la regolarità delle quantificazioni dei residui attivi e passivi finali; cionondimeno è emersa l'impossibilità di desumere, direttamente dal rendiconto generale e senza l'intermediazione informativa del personale preposto, le ragioni di tali quantificazioni finali.

In definitiva, la divaricazione tra progetto iniziale ed esecuzione produce, a livello di rendicontazione, un corto circuito informativo che va sanato con opportune comunicazioni informative, per esempio, a mezzo della nota integrativa allo Stato patrimoniale. Allo stato attuale, infatti, nel rispetto del principio di integrità del bilancio, non è possibile ricostruire, mediante la sola lettura del conto del bilancio, gli effetti della nascita di obblighi di restituzione per mancata realizzazione dei progetti, nonché quelli di riaccertamento e spesa per la riprogrammazione.

Il principio euro-unitario di trasparenza, del resto, è pienamente in linea con quanto stabilito dal postulato n. 5 del D.lgs. n. 118/2011.

Il Collegio, pertanto, parifica le partite della gestione residuale riguardanti i fondi FESR su cui ha effettuato gli accertamenti contabili. Tuttavia lo fa "con riserva", in ragione della patologia rappresentativa descritta, in gran parte dipendente dalla disciplina interna vigente; patologia che ove non sanata potrebbe comportare, in futuro, la parificabilità delle stesse poste nei cicli di verifica dei rendiconti degli esercizi successivi.

9. Tanto premesso sul risultato di amministrazione, la Sezione ha analizzato gli altri saldi "fondamentali", in particolare il *saldo di gestione*, nella

consapevolezza che la gestione sanitaria costituisce costantemente circa l'80% delle entrate e delle spese.

Come è noto e ampiamente ricostruito nella decisione n. 217/2019/PARI, la Regione Campania ed il suo bilancio annuale sono attraversati dalle tensioni finanziarie dovute allo sforzo per il recupero di un sostanzioso disavanzo sanitario ereditato a metà dei primi anni 2000. Tale squilibrio è stato quantificato, a fine 2005, in circa 6,9 miliardi. Il disavanzo è stato poi oggetto, per circa 2,75 miliardi, di un'operazione complessa di indebitamento, in parte verso il mercato privato, in parte verso lo Stato; per i restanti 4,16 miliardi è stato avviato un "piano di rientro sanitario" che dura dal 2007, intervallato da un lungo periodo di commissariamento statale. La Regione Campania sta implementando ed eseguendo tale piano di rientro, specie negli ultimi anni, adempiendo diligentemente agli obblighi assunti, determinando il miglioramento di tutti gli indici patrimoniali, finanziarie e qualitativi che si portano qui in rassegna. Per tale ragione, nel 2019, è uscita dallo stato di commissariamento.

Cionondimeno, la Sezione si è concentrata sulla verifica e analisi degli indici che possono evidenziare una mancanza di equilibrio nel risanamento, nella misura in cui esso scarica sugli utenti o sui fornitori il "costo del rientro", con pregiudizio di altri interessi e finalità di rilievo costituzionali.

In questo modo, si intendono seguire le indicazioni della Consulta nella sentenza n. 169/2017, a proposito della necessità di una contabilità separata che sia in grado di garantire la continuità e l'uguaglianza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, per soddisfare il diritto fondamentale della salute (art. 32 Cost.).

In proposito, giova evidenziare che il "costo del diritto alla salute" (annualmente sostenuto con le risorse di cui all'art. 20 D.lgs. n. 118/2011) può contendere gli spazi finanziari ed entrare in tensione con il "costo del rientro".

Come è intuitivo, infatti, quest'ultimo può essere sostenuto da tre classi di soggetti, con tre mezzi diversi. I soggetti sono: (a) il debitore insolvente; (b) la classe dei creditori; (c) gli utenti dei servizi erogati dai creditori. I mezzi (nonché le poste e le grandezze contabili che li registrano) hanno una varia influenza sul bilancio regionale: (i) "diretta", se si guarda al debitore Regione, il quale deve

provvedere annualmente ad accumulare risorse proprie, dirottandole verso il “passato”, ossia verso la copertura del disavanzo sanitario accumulato. Ciò avviene riducendo le spese finali (anche sanitarie) e aumentando le entrate “proprie”, di derivazione statale o locale. Tale surplus viene destinato all’ammortamento dell’indebitamento a suo tempo contratto e alla copertura della quota di disavanzo sanitario annualmente applicato entro il c.d. *perimento sanitario*. È indiretta invece l’influenza del costo sostenuto degli altri soggetti: (ii) gli utenti “pagano” mediante un peggioramento o miglioramento della qualità e quantità dei servizi, misurato attualmente attraverso il punteggio richiesto sulla base delle griglie LEA, (iii) i creditori, mediante un aumento dei tempi di adempimento delle obbligazioni finanziarie. L’indice ITP (indice dei tempi medi di pagamento) costituisce infatti l’evidenza statistica, prevista dalla legge, per verificare la compatibilità della gestione con una concorrenza efficiente sul mercato sanitario, coerente con la disciplina comunitaria dei tempi di pagamento.

Il rispetto dei tempi di pagamento, si rammenta, è un obbligo sostanziale e contabile, su cui si misura la coerenza tra mezzi (bilancio pubblico) e funzioni pubbliche, (art. 119 comma 4 Cost.). Tra queste funzioni pubbliche vi è anche quella di non alterare il *level playing field* del mercato. Questo vale per l’ordinamento euro-unitario (Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sentenza del 28 gennaio 2020 nella causa C-122/18 Commissione /Italia), quanto quello interno (Corte costituzionale sen. n. 78/2020, con particolare riguardo all’intreccio tra tempi di pagamento e LEA)

In questa prospettiva, l’analisi contabile della gestione sanitaria è quindi fondamentale per la verifica del rispetto della regola della “integralità” della copertura di funzioni obbligatorie (art. 119 comma 4 Cost. e C. cost. sent. n. 4/2020), nello specifico l’erogazione delle prestazioni sanitarie e, parallelamente, il mantenimento del *level playing field* tra le imprese di concorrono alla erogazione del servizio medesimo.

Per quanto riguarda gli utenti, guardando agli indici attualmente previsti dalla legge, dopo oltre 10 anni, la regione Campania sembra avere raggiunto uno *standard* adeguato in termini di uguaglianza. L’unico indice utile ad una siffatta misurazione, nel quadro normativo vigente, è il punteggio delle c.d. griglia LEA: il

Tavolo Tecnico di Monitoraggio del 13/11/2019, infatti, ha dato atto del raggiungimento di un punteggio LEA pari a 170 punti.

Per quanto riguarda invece il mercato, l'indice ITP riguardato a livello di SSR, evidenzia che il bilancio regionale, per un verso, continua a scaricare una parte del "costo di rientro" sui fornitori, con l'allungamento dei tempi di pagamento. Per altro verso, lo stesso bilancio regionale subisce il costo di ritorno degli interessi moratori, con l'aumento della spesa che gli stessi enti del SSR devono sostenere nei riguardi dei fornitori.

In definitiva, il costo implicito del rientro dal disavanzo sanitario è pari agli esorbitanti interessi sostenuti per l'ammortamento dell'indebitamento sanitario contratto oltre 10 anni fa e per gli interessi che la Regione paga, a mezzo degli enti del sistema sanitario, per il mancato rispetto dei tempi di pagamento.

10. Quella che segue, quindi è la verifica della legittimità dei "fondamentali" (saldo gestione/indebitamento; evoluzione del patrimonio netto nello Stato patrimoniale; equilibrio sostanziale della cassa) con un *focus* costante sul sistema sanitario, attesi peraltro i limiti di "trasparenza" che attualmente non consentono un'analisi diretta dello squilibrio, del suo andamento e della legittimità dei mezzi di ripiano.

Si deve in proposito osservare che il rendiconto generale, allo stato della normativa, non consente di verificare direttamente gli eventuali squilibri di tale settore.

Ciò dipende dalla particolarità del diritto sostanziale del bilancio previsto per il settore sanitario (Titolo II del D.lgs. n. 118/2011), che costringe il giudice del bilancio alla verifica del rispetto dei precetti di equilibrio e sostenibilità mediante il ricorso alla contabilità analitica e a documenti esterni allo stesso rendiconto. Tali documenti possono contenere evidenza di rischi e oneri potenzialmente rilevanti per il risultato di amministrazione.

Il rendiconto generale, infatti, contabilizza la spesa sanitaria alla stregua di una spesa di trasferimento e, allo stesso tempo, non contiene alcun allegato specifico che dia conto dello squilibrio del settore sanitario.

Del resto, l'unico documento inserito nel rendiconto generale (cfr. art. 63 D.lgs. n. 118/2011), dedicato alla rappresentazione dei risultati di tale gestione, è

lo speciale allegato relativo al c.d. perimetro sanitario (art. 20 del D.lgs. n. 118/2011) che, appunto, non dà alcuna informazione sullo squilibrio, poiché reso ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 118/2011, che prevede la regola dell'impegno di legge a garanzia della destinazione delle risorse.

In base a tale regola, la spesa è automaticamente impegnata, con il doppio beneficio di garantire una forma di separazione della gestione sanitaria (sottratta alla discrezionalità di impiego) e perseverare la copertura della spesa nel tempo, poiché l'impegno automatico e la formazione di residui passivi sottrae le stesse risorse dai limiti all'applicazione del risultato di amministrazione previsti dalla legge (L. n. 145/2018, art. 1, commi 897 e seguenti), specie in enti che registrano disavanzi nella parte disponibile (cfr. SRC Campania 110/2018/PARI, Allegato A §§ 9.1 e 9.3).

Allo stesso tempo, però, la spesa sanitaria è contabilizzata alla stregua di una spesa di trasferimento verso strutture di missione dotate di bilancio e autonoma personalità giuridica (cfr. artt. 19, 20, 21, 30 e 32 del D.lgs. 118/2011), ossia gli enti del servizio sanitario regionale (SSR). Sicché, una volta effettuato il trasferimento, al termine dell'esercizio, il perimetro sanitario è destinato a risultare in equilibrio (il totale della cassa sanitaria, ex art. 21, più i residui attivi del perimetro, meno i residui passivi correlati sono, *naturaliter*, sempre in pareggio)

Gli enti del SSR (art. 19 D.lgs. n. 118/2011) sono quindi gli effettivi erogatori delle prestazioni sanitarie, determinando una spesa di secondo livello che, dal punto di vista del rendiconto generale, si svolge "fuori bilancio" (nel senso fatto palese dalle disposizioni del SEC 2010, la §20.10).

Il rendiconto, quindi, non dà alcuna informazione diretta sulla spesa per erogazione di prestazioni sanitarie che è risultata *ex post* non coperta, né dice nulla sugli effetti del cumulo di disavanzi di gestione nei loro patrimoni netti.

In proposito, non è indifferente ricordare che per gli stessi enti la legge prevede una contabilità civilistica e non autorizzatoria (art. 28 D.lgs. n. 118/2011), ragione per la quale gli unici vincoli contro la formazione dei disavanzi sono di tipo manageriale. Ci si riferisce all'approvazione del *budget* (art. 25) e agli obblighi

legali e contrattuali, per i direttori generali, di assicurare l'equilibrio a pena di decadenza (art. 1, comma 534, della L. n. 208/2015 e DCA n. 48/2018).

10.1. Il documento contabile che consente di misurare tali squilibri è il bilancio consolidato dalla sanità (art. 32), approvato successivamente al rendiconto generale, solo dalla Giunta, e con tempi non allineati al giudizio di parifica (art. 18).

È, dunque, fondamentale, per l'odierno giudizio, valutare i saldi di tale prodotto successivo alla stregua di una contabilità analitica necessaria a comprendere completamente gli esiti della gestione.

Dall'analisi di tale consolidato, è emerso che, nel 2019, la Regione, eseguendo il giudicato della decisione n. 217/2019/PARI reso da questa Sezione, ha utilizzato i margini ex art. 30 D.lgs. n. 118/2011 al fine di ripristinare l'"autonomia imprenditoriale" violata, a carico di alcuni enti sanitari, come accertato nel precedente giudizio di parifica.

Peraltro, la Sezione non ha potuto esaminare il bilancio consolidato 2019, a causa dello sfasamento temporale sui tempi di approvazione.

Non è stato possibile, quindi, verificare gli equilibri e l'andamento del recupero del disavanzo sanitario.

Ad ogni buon conto, di seguito si analizzano, dal punto di vista generale, gli effetti dell'indebitamento e la sua relazione con il saldo di gestione, nonché l'impatto del percorso di recupero sul patrimonio netto; infine, la capacità della cassa di operare in condizione di equilibrio sostanziale, nel rispetto dei vincoli di legge.

11. Per quel che concerne il saldo di gestione la Sezione ha proceduto a verificare sulla base di questo, la "sostenibilità" del bilancio ed il rispetto degli equilibri in materia di "indebitamento" e "debito".

Il precetto della sostenibilità è stato espressamente stabilito a carico del bilancio per effetto della novella costituzionale del 2012 (cfr. artt. 81 e 97 Cost.). Le due norme consentono di distinguere tra *sostenibilità interna*, che è un corollario dell'equilibrio dinamico di bilancio (art. 81 commi 1 e 2), e *sostenibilità esterna*.

La prima attiene alla capacità del bilancio di sostenere negli anni la spesa pluriennale per passività finanziarie devianti da risorse di terzi e soggette a restituzione, sostenibilità che diverse norme interposte misurano con indici e saldi che limitano il ricorso a nuovo debito. Trattandosi di un corollario dell'equilibrio, esso riguarda anche i bilanci degli enti territoriali (art. 97 e 119)

La *sostenibilità interna* riguarda il singolo bilancio atomisticamente considerato e si misura sul bilancio degli enti territoriali attraverso il parametro fornito dall'art. 62 del D.lgs. n. 118/2011, che indica un limite all'incidenza degli interessi passivi sulle entrate fiscali.

La *sostenibilità esterna* riguarda invece il concorso di tutti gli enti della Repubblica al raggiungimento agli obiettivi di contenimento del debito pubblico, nell'ottica solidale della finanza allargata, come già evidenziato dalla Corte costituzionale in numerose sentenze (cfr. C. cost. sentt. n. 247/2017, n. 101/2018 e n. 6/2019).

Quest'ultima si misura mediante il saldo imposto dell'art. 9 della L. n. 243/2012.

11.1. La sostenibilità è quindi un precetto costituzionale (desumibile dal combinato disposto degli artt. 81, 97 e 119 Cost.) che esprime limiti al ricorso al debito per finanziarie il ciclo di produzione di beni e servizi della pubblica amministrazione. Le coordinate ermeneutiche per l'applicazione di tale precetto sono dunque, necessariamente, quelle di indebitamento, debito e sottostanti operazioni giuridiche-economiche che generano, a fronte dell'immediata disponibilità di maggiori risorse di copertura del ciclo di bilancio, "passività finanziarie" che si scaricano sugli esercizi successivi come spesa per l'ammortamento pluriennali.

Nel caso degli enti territoriali, tale limite è "speciale", nel senso che si traduce nel divieto di ricorrere a coperture derivanti da "indebitamento" per sostenere spesa diversa da "investimento" (art. 119, comma 6 Cost.)

Si tratta, da un lato, di "nozioni tecniche" della scienza economica «*il cui contenuto [non può] determinarsi a priori, in modo assolutamente univoco, sulla base della sola disposizione costituzionale, di cui [la] Corte [costituzionale] possa*

offrire una interpretazione esaustiva e vincolante per tutti, una volta per sempre» (C. cost. sent. n. 425/2004).

Per altro verso, tali nozioni traggono contenuti dai «*criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici*» (sentenza n. 425/2004), e per questo, la disciplina europea «*costituisce lo standard ermeneutico “de minimis” per l’elaborazione dei concetti di “indebitamento” e di “investimento”, di cui all’art. 119 comma 6 Cost., (cfr. SRC Campania deliberazione n. 96/20/PAR).*

La disciplina europea contiene infatti numerose definizioni “stipulative” elaborate direttamente nella disciplina primaria (Protocollo n. 12 del TFUE, sui disavanzi eccessivi, in attuazione dell’art. 126 TFUE) e in quella, collegata, contenuta in appositi regolamenti comunitari.

Ci riferisce, in particolare, al c.d. SEC 2010 (*Regolamento Ue del 21 maggio 2013, n. 549, Allegato A*) e al sistema di regole che riguardano il “sistema europeo delle statistiche di finanza pubblica” (cfr. § 20.68 del SEC 2010).

In proposito, però, la Corte costituzionale ha evidenziato che esiste uno spazio di discrezionalità per il legislatore interno, che ben può discostarsi da tali nozioni, procedendo a “concretizzare”, ossia “bilanciare” le definizioni, individuando eventuali ragionevoli eccezioni ai concetti generali presupposti.

Tanto è avvenuto, per esempio, con riguardo al debito a breve, ossia con riferimento alle anticipazioni di tesoreria (cfr. sent. 425/2004 e sent. n. 188/2004, punto 3 e punto 3.1. in diritto, a proposito dell’art. 3, comma 17, della L. n. 350/2003).

11.1. La concretizzazione di tali nozioni è stata effettuata dal legislatore con la L. n. 350/2003 (art. 3, commi 17-19) e il collegato art. 30, comma 15 della L. n. 289/2002. Tuttavia, nel fare ciò, è evidente che esso si è preoccupato di circoscrivere non tanto il concetto comunitario di indebitamento, investimento o debito, quanto piuttosto le sottostanti operazioni giuridico-economiche la cui contabilizzazione è (o non è) rilevante per il rispetto delle regole di bilancio.

Le fonti comunitarie, infatti, distinguono chiaramente tra indebitamento, debito, investimento e operazioni giuridico economiche sottostanti.

Ai sensi del Protocollo (art. 2), l’“indebitamento netto” è un saldo, che esprime indirettamente e per equivalente il ricorso annuale a nuovo debito

(*borrowing*) per finanziare la produzione di beni e servizi della pubblica amministrazione. Tale nozione è meglio specificata dal SEC 2010 ai §§ 20.71, 20.72, 20.112 e 20.118 da cui si evince che “indebitamento” è il differenziale negativo tra le entrate e le spese di competenza dell’esercizio finanziario (§ 8.110 e 20.72 e 20.171), ossia un saldo che esprime l’insufficienza delle risorse proprie per la copertura del ciclo economico, colmato col capitale finanziario di terzi, soggetto a restituzione.

Il “debito lordo” (*debt*), invece, è l’effetto cumulato, nel tempo, di tale saldo, misurabile nei conti patrimoniali (§ 20.143 e Tavola 28 del SEC).

La sequenza logico-contabile del SEC 2010, in altre parole, prevede prima l’individuazione di “operazioni finanziarie” (ossia ciò che il Legislatore interno considera per sineddoche “indebitamento”), poi la loro contabilizzazione poste finanziarie (le c.d. “AF” §§ 5.14 e 7.28 e ss., cioè attività e passività finanziarie), infine, la generazione di indebitamento (ossia nuovo debito).

Le operazioni di “finanziamento” sono le transazioni che garantiscono l’acquisto di una “riserva di valore” (ossia il capitale finanziario). Tale capitale deve essere restituito alla scadenza, generando un diritto di rimborso e un connesso dovere pagamento (cfr. §§ 55.06 e 20.121).

La caratteristica costante di tali operazioni è che esse hanno una causa di “finanziamento” (§ 20.118 e ss.), ossia la dazione di capitale finanziario da parte di un “terzo” (§§ 20.71, 20.72, e 5.01 e ss.), per un certo tempo (§ 7.29 e 7.30, 20.118 e ss.), con obbligo di restituzione. “Terzo”, dal punto di vista del bilancio della singola unità istituzionale, può essere anche un’altra pubblica amministrazione da cui il prestito può essere ottenuto ovvero concesso (§ 5.1.3, 5.14 e 20.121, così anche C. cost. sent. n. 181/2015 sui prestiti alle regioni da parte del MEF).

Il finanziamento può inoltre assumere forme giuridiche atipiche, come dilazioni di pagamento, derivati, leasing e PPP (§§ 20.132, 20.133, 20.131).

Le “operazioni finanziarie” sono quindi transazioni che hanno ad oggetto la circolazione di capitale finanziario e che hanno come contropartita reciproca attività e passività finanziarie (§§ 5.1.3, 7.29 e 7.30).

11.2 In definitiva, l’“indebitamento” è un effetto contabile consistente nell’aumento del debito in ragione del “disavanzo pubblico”, che presuppone

“operazioni finanziarie” con causa di finanziamento (come evidenziato da C. cost. n. 188/2014) che sono dettagliatamente indicate dalla legislazione interna.

L'indebitamento fa aumentare il debito lordo (indebitamento in stock) e, in termini economici, produce la traslazione del costo delle coperture odierne sulle generazioni future: infatti esso agisce in riduzione del patrimonio netto dell'ente (§§ 20.117 e 20.146), ossia della ricchezza trasferita ai cittadini dell'avvenire.

11.3. Tanto premesso, è evidente che la disamina della legittimità contabile delle poste del saldo di gestione, nella misura in cui genera indebitamento, non può prescindere dalla analisi pregiudiziale della legittimità, a fini contabili, del titolo dell'indebitamento, ossia delle operazioni finanziarie sottostanti.

Tale verifica si impone alla luce delle prescrizioni contabili che richiedono il collegamento causale dell'operazione con la “copertura” di spesa per investimento (art. 119 comma 6 Cost., art. 10 della L. n. 243/2012, nonché § 3.124 del SEC 2010 e art. 3, comma 18 L. n. 350/2003). La legittimità della posta di entrate e di spesa a rendiconto, quindi, dipende dalla risoluzione della questione pregiudiziale della legittima copertura prevista nella legge che approva il bilancio di previsione, nonché della legittimità dell'atto amministrativo che accerta l'entrata ed impegna la spesa, a sua volta causalmente collegato alla operazione finanziaria sottostante.

La violazione della *golden rule*, infatti, genera nullità a tutti gli effetti, compresi quelli contabili (art. 30, comma 15 della L. n. 289/2002)

Questo vale anche in caso di forme atipiche di finanziamento è comunque necessario che esse assicurino chiarezza e prevedibilità dei costi pluriennali: i principi di trasparenza e prevedibilità delle spesa sono, infatti, fondamentali precetti della contabilità pubblica e dell'ordine pubblico economico interno, tant'è che la loro violazione genera la nullità dei contratti, laddove la spesa dipenda da “un'alea irrazionale” per la pubblica amministrazione (cfr. Cassazione, Sezioni unite, n 8770 del 5 maggio 2020). Una simile alea, infatti, non consente di predire gli andamenti di entrate e spese e, conseguentemente, svuota il controllo democratico, realizzato attraverso il bilancio previsionale ed autorizzatorio previsto dalla Costituzione.

11.4. Per verificare la sostenibilità-legittimità dei saldi e delle grandezze sopra evocate, la Sezione ha, quindi, preliminarmente, ricostruito lo *stock* delle passività finanziarie. Come si evince dalla lettura del parere reso dal Collegio dei revisori, al 31.12.2019, la Regione aveva in essere 15 posizioni di debito, soggette a restituzione, corrispondenti a passività finanziaria complessive per € 3.971.057.696,10 e segnatamente:

- i. n. 13 posizioni di mutuo a suo totale carico;
- ii. n. 1 prestito obbligazionario in euro, di tipo *Bullet*;
- iii. n. 1 posizione di mutuo con oneri a carico dello Stato.

Nel corso del presente giudizio di parifica, come già avvenuto nel precedente, l'attenzione si è appuntata su alcuni titoli di spesa di dubbia coerenza con l'Ordinamento contabile costituzionale interno e segnatamente, su quelli afferenti all'operazione denominata "anticipazione MEF" ed a quella definita di "cartolarizzazione crediti delle ASL".

La vicenda gestionale che ha portato alla contrazione di una siffatta spesa pluriennale di indebitamento è stata già analizzata e descritta nella decisione n. 217/2019/PARI, allegato A, § 7.8, cui si rinvia.

In questa sede, tuttavia, giova ricordare che l'accordo Stato-Regione Campania, stipulato ex art. 1, comma 180, della L. n. 311/2004, prevedeva che la Regione avrebbe ripianato una parte del disavanzo sanitario mediante una operazione di indebitamento. Per effettuare tale operazione sono state emanate due leggi ordinarie, una statale, l'altra regionale:

- i. l'art. 2, commi da 46 a 48, della L. n. 244/2007, per il prestito MEF;
- ii. l'art. 6 della L. r. n. 28/2003 per l'operazione di cartolarizzazione attraverso "società veicolo" all'uopo costituite.

11.5. Sebbene per tali operazioni rimanga dubbia l'esistenza di un effettivo collegamento causale con "investimenti", appare evidente che esse sono state a suo tempo compiute legittimamente, per effetto delle citate previsioni legislative che ne hanno autorizzato il compimento.

A tal proposito, la relazione di deferimento e le deduzioni delle parti hanno fatto emergere una questione di costituzionalità, per un potenziale contrasto delle norme sopra richiamate con l'art. 119 comma 6 Cost.; tuttavia, ad avviso del

Collegio, tale questione non ha maturato le necessarie condizioni di pregiudizialità previste dalla legge (art. 23 L. n. 87/1953).

Pur continuando a dubitare del rispetto del comma 6 dell'art. 119 Cost., il Collegio ritiene non maturata la condizione di "rilevanza" della questione di legittimità costituzionale: come sopra evidenziato, la parificazione delle poste, specie nel caso di indebitamento, impone la conoscenza e la disamina dell'oggetto della rappresentazione (postulati n. 5 e n. 18 dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 118/2011) e della loro esistenza, fattuale e giuridica. In altre parole, l'esistenza giuridica del titolo della rappresentazione contabile (con ciò intendendosi, in senso ampio, la capacità di un fatto di gestione di produrre effetti *in iure*), può essere una questione di merito "preliminare" per la parificazione e verifica delle poste.

L'accertamento della nullità del titolo può quindi essere effettuata da questo giudice, sia pure ai fini della sua giurisdizione (in questo, caso, concernete la verifica della "sincerità" di saldi e poste).

Tuttavia, per giungere ad una siffatta conclusione occorre preliminarmente la "prova" delle caratteristiche concrete delle operazioni materialmente compiute. Siffatta conoscenza è necessaria per verificare la conformità della fattispecie concreta a quelle norme di legge che, per le operazioni di indebitamento, impongono una determinata causa concreta e precise caratteristiche per il piano di ammortamento (cfr. gli artt. 9 e 10 della L. n. 243/2012 e art. 30, comma 15 della L. n. 289/2002, che operano alla stregua di parametri interposti attuativi dell'art. 119 comma 6 Cost.).

La prova della fattispecie concreta che appare in contrasto con l'art. 119 comma 6, è necessaria per affermare che esiste una norma che, proprio perché dà giustificazione giuridica alla stessa, è "rilevante" per la definizione del giudizio.

Peraltro, al momento in cui il giudizio è stato introitato, tale prova non era stata raggiunta, con riguardo a struttura del titolo e dell'ammortamento.

Conseguentemente, per le voci del conto del bilancio che riguardano l'ammortamento del debito, il Collegio parifica, con riserva, le seguenti poste:

- U01033, U01043 e U01039, per quello che concerne il prestito MEF;

- U01036, per quello che riguarda il sostentamento degli oneri in garanzia dell'operazione di cartolarizzazione, per effetto della richiamata delegazione di pagamento.

12. Le poste dell'indebitamento e del debito sono state quindi vagliate in termini complessivi e di dato aggregato, in particolare sotto il profilo del rispetto degli artt. 9 e 10 della L. n. 43/2012 e dell'art. 62 del D.lgs. n. 118/2011.

Il primo saldo è riproduttivo, a livello interno, del vincolo all'indebitamento Ue di cui sopra si è detto; il secondo limita, invece, la possibilità di aumentare le complessive passività finanziarie in ragione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti del Titolo I.

12.1. Per quanto concerne il "pareggio di bilancio", si rammenta che dell'art. 9, della L. n. 243/2012 è ancora pienamente vigente (cfr. SS.RR. di controllo n. 20/2019/QMIG). Pertanto, il rispetto del saldo deve essere verificato a prescindere dall'adempimento degli obblighi statistici e di certificazione poi previsti dall'art. 1, comma 841, lettera a), della legge 30.12.2018, n. 145 e art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016).

In caso di violazione di tale parametro, infatti, la legge prevede l'applicazione di uno speciale obbligo di recupero, previsto dall'art. 9 comma 2 della richiamata legge "rinforzata".

La Regione Campania, nello specifico, ha conseguito un saldo "non negativo" tra entrate e spese finali, sia a preventivo, che a consuntivo.

Tale risultato viene raggiunto anche senza tener conto, per le entrate, degli effetti dell'applicazione delle quote di avanzo applicato e del fondo pluriennale vincolato costituiti a mezzo da risorse "proprie" (C. cost. sent. n. 247/2017 e n. 101/2018) e non derivanti da indebitamento.

Entrate accertate		Spese impegnate	
Entrate titolo 1	12.062.205.046,33	Spese titolo 1	13.202.842.920,86
Entrate titolo 2	1.368.548.046,32	Spese titolo 2	2.677.880.654,18
Entrate titolo 3	790.673.333,40	Spese titolo 3	1.044.330.100,04
Entrate titolo 4	2.248.822.081,92		
Entrate titolo 5	1.001.889.472,40		
Totale	17.472.137.980,37	Totale	16.925.053.675,08
Saldo	547.084.305,29		

Inoltre, anche la Certificazione a fini statistici ed informativi, trasmessa al MEF ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016 (prot. MEF n. 43044, del 27.03.2020, allegato 13 della Relazione sulla gestione rendiconto 2019), evidenzia che, per l'anno 2019, la Regione Campania ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo una differenza positiva tra il Saldo Netto tra Entrate e Spese Finali che appare in linea con l'obiettivo fissato dalla legge (di 241,560 mln Euro), l'obiettivo di saldo, infatti, era fissato in 178,777 mln Euro.

MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2019 AGGIORNATO A RENDICONTO
(Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)

REGIONE CAMPANIA

		Importi in migliaia di euro pag 1/2	
SEZIONE 1: VERIFICA EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 466 Legge di stabilità 2017)		ACCERTAMENTI/ IMPEGNI a tutto il 31 dicembre 2019	CASSA a tutto il 31 dicembre 2019 (Euro Bilancio) (2)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	188.931,00	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	138.273,00	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)		
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2018	(-)	23.967,00	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	(+)	303.237,00	
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	12.062.205,00	11.750.389,45
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.368.548,00	1.286.294,45
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	790.673,00	615.848,48
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.248.822,00	1.436.890,46
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	1.001.889,00	985.550,60
G) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1 + 2 + 3 + 4 + 5) (3)	(+)	53.185,00	
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	13.202.843,00	12.896.616,30
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	230.849,00	
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2)	(-)	13.433.692,00	12.896.616,30
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.677.881,00	1.880.737,91
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	154.824,00	
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)	(-)	2.832.705,00	1.880.737,91
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.044.330,00	1.045.569,40
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1 + L2)	(-)	1.044.330,00	1.045.569,40
J) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)	(+)		
M) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI(4)	(-)		
N) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI (N=1f+1g+2c+3d+4c)	(-)	0,00	
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L+J-M-N)		517.832,00	252.049,83
P) OBIETTIVO DI SALDO (5)		178.777,00	
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q=O - P)(6)		339.055,00	252.049,83

12.2. La Regione risulta aver rispettato, altresì, il limite posto dall'art. 62, comma 6, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sia nel bilancio di previsione, che a rendiconto (cfr. i prospetti di cui all'art. 11 del medesimo decreto).

La norma riproduce un limite più risalente, già sancito nell'art. 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, prima sostituito dall'art. 23, del d.lgs. n. 76/2000, e poi modificato dall'art. 8, comma 2, della legge 12 novembre 2011 n. 183.

Il vincolo impone un limite alla spesa per indebitamento, mediante un indice che mette a numeratore gli interessi passivi ed a denominatore le entrate fiscali. Dal denominatore sono escluse per legge:

- i. le cartolarizzazioni contratte dalla Regione Campania per il finanziamento del disavanzo sanitario, in quanto operazione anteriore al 2007 (cfr., *infra*, art. 1, comma 739, della legge n. 296/2006);
- ii. le anticipazioni straordinarie di liquidità ai sensi e per gli effetti del D. L. n. 35/2013 (art. 1, comma 13; art. 2, comma 1; art. 3, comma 4).

La Regione Campania, nel 2019, ha rispettato l'appena descritto vincolo (cfr. art. 62, comma 6, del d.lgs. 118/2011), manifestando di avere, altresì, ancora residua capacità di indebitamento al termine dell'esercizio 2019, per un importo pari a € 164.848.529,31 (a previsione € 170.044.324,10).

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo allegato allo schema di rendiconto:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO CONSUNTIVO 2019 (art. 62, c. 6, Dlgs n. 118/2011)	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	12.061.673.538,05
B) Tributi destinati al finanziamento della Sanità	10.440.751.369,95
C) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B)	1.620.922.168,10
Cbis) Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. (cap. di entrata n. 1348)	532.093.071,30
Cter) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B) maggiorate delle accise su Fondo TPL (C + Cbis)	2.153.015.239,40
Spesa annuale per rate mutui / obbligazioni (Servizio del Debito)	
D) Livello massimo di spesa annuale (20% di C er)	430.603.047,88
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2018	265.992.639,11
F) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	131.818,88
Margine di capienza sul livello massimo di spesa annuale (M = D-E+F)	164.742.227,65

13. Per quanto concerne l'evoluzione dei dati patrimoniali ed economici, comprensivi anche dei valori non finanziari, lo Stato patrimoniale, al 31.12.2019, evidenzia un costante miglioramento del patrimonio netto, da anni gravemente negativo.

Giova rammentare che lo Stato patrimoniale (SP) – così definito dall’art. 63, comma 7, del D.lgs 118/2011 – è il documento contabile che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Segnatamente, nella contabilità economico-patrimoniale “pubblica” (cfr. C. cost. sent. n. 157/2020) lo Stato patrimoniale (e il suo principale saldo, ossia, il c.d. *patrimonio netto*, PN) esprimono l’equilibrio tra le risorse presenti e il loro impiego finalizzato all’erogazione delle funzioni fondamentali e dei servizi intestati all’ente territoriale.

Nell’ambito della contabilità degli enti territoriali e degli enti pubblici, il PN esprime lo stato di ricchezza; ossia, la riserva di valore o il complessivo “passivo scoperto” verso il mercato e gli altri organi dello Stato-comunità che compongono il sistema della finanza pubblica allargata. Tramite il patrimonio netto dello Stato patrimoniale, infatti, è possibile avere conoscenza della capacità di copertura dei costi che sono risultati privi di sostegno finanziario e, nello stesso tempo, si ha contezza di come l’indebitamento (ossia le fonti di terzi che sostengono il ciclo di produzione) gravi sulla “ricchezza” collettiva, presente e futura.

Sul patrimonio netto, invero, si riversano, contemporaneamente, i costi per l’erogazione dei servizi, e lo svolgimento delle funzioni, non coperti da risorse proprie (tramite il conto economico il saldo di cui all’art. 9 della L. n. 243/2012, ossia l’indebitamento i termini di flusso), nonché l’indebitamento già accumulato (il “debito”), risultante dal passivo patrimoniale, alla lettera D) dello schema del D.lgs. n. 118/2011 (sottoposto al limite di cui all’art. 62 del medesimo Decreto), comprensivo dei debiti contratti, verso altre pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo.

Il PN negativo, in un’azienda pubblica (cfr. §§ 20-146-20.148 del SEC 2010), evidenzia che l’intero ciclo economico-finanziario non è più sostenuto da riserve di valore che possono fare fronte al difetto di copertura del ciclo economico e che non si dispone teoricamente di nessuna capacità di ripiano dell’indebitamento complessivo se non il *surplus* del risultato di gestione. In secondo luogo, significa che non si dispone di una ricchezza propria in grado erogare utilità pubbliche, ma che la continuità aziendale è del tutto dipendente dal “credito” ricevuto dal

mercato finanziario (dove “mercato”, indica tutti gli erogatori di credito, comprese le altre pubbliche amministrazioni).

Il PN, infatti, non è altro che il saldo positivo/negativo tra attività e passività ed esprime la capacità dell’azienda/ente di sostenere e finanziare il ciclo di produzione. Nell’azienda di erogazione “Regione”, esso è orientato alla garanzia dell’esercizio delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali d’assistenza in campo sanitario (cd. LEA, cfr. art. 117, comma 2, lett *m*) Cost); il saldo negativo rivela un *deficit* di risorse che, riducendo la capacità di assicurare le medesime funzioni e diritti (secondo *standard* di uguaglianza), può incidere sulla capacità di garantire principi costituzionali: lo squilibrio può infatti distrarre le risorse disponibili dalla destinazione a prestazioni necessarie per legge o Costituzione, (cfr. C. cost. sent. n. 85/2013) o, addirittura, pregiudicare la capacità di ottenere nuovo “credito” sostenibile (art. 81, comma 2, Cost.), che è essenziale per lo svolgimento delle funzioni pubbliche.

Di conseguenza, l’accertamento contabile della effettiva consistenza del patrimonio netto fornisce indicazioni che entrano nel processo di decisione amministrativa e nel bilanciamento legislativo (art. 28 L. n. 87/1953) indirizzandone la programmazione, sebbene la contabilità economico-patrimoniale non abbia valore autorizzatorio come quella finanziaria (art. 25 D.lgs. n. 118/2011). In buona sostanza, lo stato patrimoniale, e il suo *patrimonio netto*, contengono informazioni essenziali per la successiva programmazione, in particolare, nel caso in cui esista un “passivo scoperto”; in tal caso diventa necessario porre in essere azioni di ripiano del debito pregresso che, inevitabilmente, “deviano” la capacità produttiva dall’obiettivo di creare “nuovo valore”. Nella contabilità pubblica, infatti, il valore aggiunto consiste nel complesso di servizi alla comunità territoriale, che consente di sostenere lo sviluppo della persona.

Tanto premesso, l’oggetto della rappresentazione dello Stato patrimoniale è il patrimonio delle regioni, costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza delle stesse, attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione

patrimoniale, comprensiva del risultato economico dell'esercizio (ossia il già richiamato patrimonio netto).

13.1. Dai dati disponibili, l'attivo patrimoniale, nel 2019, chiude con valori pari a € 12.435.296.207,34 così articolati:

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	0,00
Immobilizzazioni	1.823.460.803,79
Attivo circolante	10.602.028.960,59
Ratei e risconti	9.806.442,96
TOTALE ATTIVO	12.435.296.207,34

Il corrispondente valore del passivo evidenzia un patrimonio netto (un passivo scoperto) per euro -7.314.932.617,69

Patrimonio netto	-7.314.932.617,69
Fondi Rischi e Oneri	580.641.547,32
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	17.708.825.187,65
Ratei e risconti	1.460.762.090,06

TOTALE PASSIVO	12.435.296.207,34
Conti d'ordine	0,00

Il risultato economico d'esercizio 2019, pari ad € 2.383.271.806,71, viene a essere così determinato:

A) Componenti positivi della Gestione	16.339.530.658,80
B) Componenti negativi della Gestione	15.125.861.055,35
Differenza(A B)	1.213.669.603,45
C) Proventi e Oneri finanziari	-181.177.482,30
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	-66.642,00
E) Proventi e oneri straordinari	1.375.902.523,95
Risultato prima delle imposte (AB+C+D+E)	2.408.328.003,10
Imposte (Irap)	25.056.196,39
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.383.271.806,71

13.2. In termini dinamici, il patrimonio della Regione Campania si è evoluto attraverso le modalità appresso rappresentate.

		2015	2016	2017	2018	2019
ATTIVO						
A) crediti vs lo stato/Pa dotazione		0	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni		1.111.263.446,29	1.224.924.492,72	1.391.817.933,07	1.546.001.517,26	1.823.460.803,79
B.1	immateriali		15.510.518,56	51.352.920,62	91.523.885,46	170.447.084,81
B.2	materiali	877.559.532,31	956.889.373,60	1.046.126.810,46	1.145.270.087,75	1.288.376.582,46
B.3	finanziarie	233.703.913,98	252.524.600,56	294.338.201,99	309.207.544,05	364.637.136,52
C) Attivo circolante		7.901.887.295,06	7.747.151.055,90	8.564.973.853,18	9.660.311.956,17	10.602.028.960,59
C.1	Rimanenze					
C.2	Crediti	7.455.271.341,87	7.037.248.032,35	7.710.354.848,03	9.148.448.730,43	10.157.286.136,91
C.3	Att. Finanziarie					
C.4	Cassa	446.615.953,19	709.903.023,55	854.619.005,15	511.863.225,74	444.742.823,68
D) Ratei e risconti		0	7.859.415,94	1.341.512,69	3.704.797,49	9.806.442,96
TOTALE ATTIVO		9.013.150.741,35	8.979.934.964,56	9.958.133.298,94	11.210.018.270,92	12.435.296.207,34
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO		- 14.237.767.828,04	- 13.162.904.182,26	- 10.946.118.930,82	- 9.531.435.573,66	- 7.314.932.617,69
B) FONDO RISCHI E ONERI		1.064.106.485,99	989.069.731,00	854.597.685,96	565.564.738,65	580.641.547,32
C) TFR						
D) DEBITI		22.186.812.083,40	19.324.357.227,58	18.068.762.511,43	18.776.882.584,81	17.708.825.187,65
E) RATEI E RISCONTI		0	1.829.412.188,24	1.980.892.032,37	1.399.006.521,12	1.460.762.090,06
TOTALE PASSIVO		9.013.150.741,35	8.979.934.964,56	9.958.133.298,94	11.210.018.270,92	12.435.296.207,34
VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO			1.074.863.645,78	2.216.785.251,44	1.414.683.357,16	2.216.502.955,97

Il prospetto suesposto evidenzia che la Regione ha costantemente, recuperato il *gap* passivo, riducendo il patrimonio netto negativo. Ciò è avvenuto grazie ad un innalzamento dei crediti ed una contestuale riduzione dell'indebitamento, tramite un risultato di gestione positivo che sta portando ad una lenta, ma efficace, ricapitalizzazione.

13.3. L'analisi condotta sullo Stato patrimoniale, non ha, allo stato degli atti, evidenziato fenomeni che possano indurre a dubitare della corretta quantificazione del patrimonio netto, ferma restando, in ogni caso, la necessità di assicurare una maggiore chiarezza nei criteri di valutazione riportati in nota integrativa mediante l'esplicitazione delle informazioni che sono state oggetto di

questa istruttoria, come specificato nell'Allegato A, in particolare riguardanti l'attivo patrimoniale e le poste di rappresentazione dei derivati.

14. La Sezione si è quindi concentrata sull'analisi dell'andamento della cassa.

Sulla stessa si è accertato la permanente mancanza di un sistema di registrazione dei vincoli di legge, a causa del mancato adeguamento da parte della normativa statale del piano dei conti e, dall'altro, tensioni costanti nella relazione tra cassa sanitaria (art. 21) e cassa ordinaria.

A valle, gli indici di pagamento degli enti del sistema sanitario sottostanti alla gestione di primo livello attuata col bilancio regionale, evidenziano una grave sofferenza. L'istruttoria, infatti, ha portato alla luce una evidente difficoltà del sistema degli enti disciplinati dall'art. 19 a rispettare i tempi di pagamento, nonché una criticità legata all'utilizzo della cassa sanitaria per fini ordinari.

Tale fenomeno, peraltro ripetuto nel tempo, rappresenta un indice della tensione finanziaria provocata dal rientro dal disavanzo pregresso, anche se la Regione ha addotto in sede di conclusioni e nella discussione orale che tali tensioni possono dipendere da fattori organizzativi contingenti che tuttavia non sono stati meglio precisati.

La cassa ordinaria, infatti, sostiene l'ammortamento del debito sanitario, di fatto proiettando la stessa verso l'assorbimento della cassa sanitaria.

In definitiva, se è vero che la Regione sta ampiamente recuperando lo scoperto del passato (cfr. *supra* il recupero del valore del patrimonio netto) e raggiunto lo *standard* minimo per l'erogazione dei LEA, i tempi di pagamento "decentrati" del sistema sanitario regionale in uno alle tensioni tra cassa ordinaria e sanitaria, evidenziano che le risorse per il sostegno del "costo del rientro" non sono sufficienti e necessitano di interventi ai sensi dell'art. 119 Cost., a tutela dell'unità giuridico-economica della Repubblica.

14.1. Peraltro, in assenza dell'evidente violazione di norme di legge sulla rappresentazione contabile, dipendente dalla volontà della Regione e della sua Amministrazione, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio, anche quest'anno, continua a parificare con riserva la cassa, nella sua complessiva consistenza (ordinaria e sanitaria).

Resta ferma la necessità che la Regione individui e faccia palese, in nota integrativa, allo Stato patrimoniale, e nella relazione sulla gestione, le ragioni dei lunghi tempi di pagamento nel settore sanitario e continui ad operare per costruire una adeguata contabilità analitica che supplisca alla mancata predisposizione normativa di un piano dei conti che consenta di rilevare, correttamente, i vincoli di cassa.

15. In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni (e come specificato *amplius* in Allegato A), il Collegio:

- dichiara l'estinzione del procedimento instaurato con nota n. 2020-21851/UDCP/GAB/CG del 15 luglio 2010 (prot. C.d.C. n. 4878 del 1° luglio 2020);

- parifica con riserva i documenti, le poste e i correlati effetti sui saldi nei termini sopra riportati;

- non parifica il prospetto del risultato di amministrazione ai sensi dell'Allegato 10 del D.lgs. n. 118/2011 nella parte in cui non contabilizza correttamente, nel FCDE, la svalutazione per le poste di entrata E00096, E00102 ed E00105;

- non parifica, altresì, le poste necessarie a eseguire correttamente il giudicato di cui alla decisione n. 172/2019/PARI, segnatamente la posta di entrata (capitolo E02553) e lo specifico accantonamento sul già richiamato importo del risultato di amministrazione ("Accantonamento credito nei confronti del Consiglio regionale", di cui all'allegato 33 del rendiconto), laddove non quantificate come *supra* indicato.

15.1. Si appone riserva per i conti degli agenti contabili, oggetto di specifico giudizio presso la competente Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.

P.Q.M.

sulla base di quanto specificato nell'Allegato "A" alla Decisione, dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, sentito la Regione e il Pubblico Ministero;

DICHIARA ESTINTO

il procedimento di parificazione instaurato con la nota n. 2020-21851/UDCP/GAB/CG del 15 luglio 2020 (prot. C.d.C. n. 4878 del 16 luglio 2020), relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2019 nella legislatura regionale precedente le elezioni del 20-21 settembre 2020;

PARIFICA

il Rendiconto Generale della Regione Campania 2019, trasmesso con nota n.2020-31154/UDCP/GAB/CG del 9 novembre 2020 (prot. C.d.C. n. 7562 del 10 novembre 2020), in tutte le sue componenti, ex art. 63 del D.lgs. n.118/2011, a eccezione:

- del prospetto del risultato di amministrazione, ai sensi dell'Allegato 10 del D.lgs. n 118/2011, nella parte in cui non contabilizza correttamente, nel FCDE, la svalutazione per le poste di entrata E00096, E00102 ed E00105;
- delle poste necessarie a eseguire correttamente il giudicato di cui alla decisione di questa Sezione n. 172/2019/PARI e, segnatamente, la posta di entrata (capitolo E02553), nonché lo specifico accantonamento sul predetto risultato di amministrazione ("Accantonamento credito nei confronti del Consiglio regionale" di cui all'allegato 33 del rendiconto), laddove non opera la relativa quantificazione nei sensi indicati in parte motiva.

PARIFICA CON RISERVA

nei termini e nei sensi di cui in motivazione:

- le poste di spesa del conto del bilancio (U01033, U01043, U01039 e U01036) relative all'ammortamento dei debiti contratti per il ripiano del disavanzo sanitario;
- il FCDE, con riguardo alla mancata svalutazione delle entrate libere e del settore sanitario, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n.118/2011;
- il Fondo rischi, in relazione ai rapporti di debito - credito, connessi alla spesa di trasferimento con gli enti locali, per le ragioni ed in continuità con quanto affermato l'anno precedente;
- le poste relative alla contabilizzazione di fondi e spese connesse ai fondi FESR 2014-2020, per difetto di trasparenza della contabilizzazione dei fenomeni di *overbooking* e dei c.d. "progetti retrospettivi";
- la cassa, con riguardo alla capacità della contabilità analitica di rilevare le entrate vincolate e le ragioni dei ritardi nei pagamenti delle aziende sanitarie;
- la nota integrativa, con riguardo alle informazioni mancanti e correlate allo stato patrimoniale, come indicato in parte motiva.

APPROVA

la Relazione, Allegato "B", elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, con le modificazioni relative ai rapporti giuscontabili tra la Regione e i suoi organismi partecipati;

ORDINA

la restituzione del rendiconto, munito del visto della Corte, al Presidente della Giunta regionale, per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente Decisione, con l'unita Relazione, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta della Regione Campania, nonché alla Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 30 dicembre 2020.

GLI ESTENSORI

Francesco Sucameli

Emanuele Scatola

Ilaria Cirillo

IL PRESIDENTE

Fulvio Maria Longavita

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 30 dicembre 2020, è stata depositata in Segreteria in data 30 gennaio 2021.

Il Direttore della Segreteria

Mauro Grimaldi